

Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 32

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) cura la predisposizione delle norme, degli indirizzi e delle linee guida di settore;

b) effettua periodicamente attività di monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di liberalizzazione e il miglioramento della rete.